



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 DEL 20.11.2019

SOMMARIO

TITOLO I.....	10
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	10
SEZIONE I	10
NORME GENERALI	10
ARTICOLO 1	10
<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	10
ARTICOLO 2	10
<i>ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</i>	10
ARTICOLO 3	10
<i>COMPETENZA TERRITORIALE</i>	10
ARTICOLO 4	10
<i>FUNZIONI E COMPITI</i>	10
ARTICOLO 5	11
<i>ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO</i>	11
ARTICOLO 6	12
<i>DOTAZIONE ORGANICA - CONTINGENTE NUMERICO</i>	12
ARTICOLO 7	12
<i>FIGURE PROFESSIONALI E RAPPORTO GERARCHICO</i>	12
ARTICOLO 8	12
<i>QUALIFICA E GRADI</i>	12
ARTICOLO 9	13
<i>CRITERI DI ATTRIBUZIONE E CONFERIMENTO DEI GRADI</i>	13
ARTICOLO 10.....	14
<i>IL COMANDANTE</i>	14
ARTICOLO 11.....	15
<i>IL VICE COMANDANTE</i>	15
ARTICOLO 12.....	15
<i>ADDETTO AL COORDINAMENTO E/O AL CONTROLLO</i>	15
ARTICOLO 13.....	15
<i>ISPETTORE, ASSISTENTE ISTRUTTORE E AGENTE E DI POLIZIA LOCALE</i>	15
ARTICOLO 14.....	16
<i>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</i>	16

ARTICOLO 15.....	16
<i>STRUTTURA DEL CORPO</i>	16
ARTICOLO 16.....	17
<i>RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E DEGLI UFFICI</i>	17
ARTICOLO 17.....	18
<i>SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE</i>	18
ARTICOLO 18.....	18
<i>DISTACCHI E COMANDI</i>	18
ARTICOLO 19.....	18
<i>UFFICIO MOBILE</i>	18
SEZIONE II.....	18
NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	18
ARTICOLO 20	18
<i>OBBLIGO DI INTERVENTO</i>	18
ARTICOLO 21.....	19
<i>OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO</i>	19
ARTICOLO 22	19
<i>OBBLIGHI AL TERMINE DEL SERVIZIO</i>	19
ARTICOLO 23	19
<i>FERIE, STRAORDINARI, RECUPERI</i>	19
ARTICOLO 24	20
<i>MALATTIA</i>	20
ARTICOLO 25	20
<i>ORARI DI SERVIZIO E RIPOSO SETTIMANALE E GIORNALIERO</i>	20
ARTICOLO 26	20
<i>REPERIBILITÀ</i>	20
SEZIONE III	21
NORME DI COMPORTAMENTO.....	21
ARTICOLO 27	21
<i>SUBORDINAZIONE GERARCHICA E RAPPORTI FUNZIONALI</i>	21
ARTICOLO 28	21
<i>DISCIPLINA IN SERVIZIO</i>	21
<i>(Rinvio al Codice Etico Europeo)</i>	21
ARTICOLO 29	22

<i>ISTANZE E RECLAMI</i>	22
ARTICOLO 30	23
<i>IL SALUTO</i>	23
ARTICOLO 32	23
SEZIONE IV.....	23
DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI	23
ARTICOLO 33	23
<i>ACQUISIZIONI STRUMENTALI E TECNICHE</i>	23
ARTICOLO 34	23
<i>CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE DOTAZIONI,</i>	23
<i>ATTREZZATURE E DOCUMENTI</i>	23
ARTICOLO 35	24
<i>VEICOLI</i>	24
ARTICOLO 36	24
<i>BANDIERA ED EMBLEMA</i>	24
ARTICOLO 37	24
ARTICOLO 38	25
ARTICOLO 39	25
ARTICOLO 40	25
ARTICOLO 41.....	25
<i>COMUNICAZIONI E INFORMAZIONE</i>	25
SEZIONE V	26
ARMAMENTO E MODALITA' DEI SERVIZI ARMATI	26
ARTICOLO 42	26
<i>ARMAMENTO INDIVIDUALE</i>	26
ARTICOLO 43	26
<i>RESTITUZIONE ARMAMENTO ED EFFETTI</i>	26
ARTICOLO 44	26
<i>MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA</i>	26
ARTICOLO 45	27
<i>ASSEGNAZIONE DELL'ARMA</i>	27
ARTICOLO 46	27
<i>SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA</i>	27
ARTICOLO 47	27

<i>SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA</i>	27
ARTICOLO 49	28
<i>PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA</i>	28
ARTICOLO 50	29
<i>DOVERI DELL'ASSEGNETARIO</i>	29
ARTICOLO 51.....	29
<i>DOVERI DEL CONSEGNETARIO E DEL SUB-CONSEGNETARIO</i>	29
ARTICOLO 52	29
<i>ADDESTRAMENTO</i>	29
ARTICOLO 53	29
<i>PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO</i>	29
ARTICOLO 54	29
<i>STRUMENTI E PRESIDII TATTICI DIFENSIVI IN DOTAZIONE</i>	29
ARTICOLO 55	30
<i>UNIFORME</i>	30
ARTICOLO 56	31
<i>FREGI E DISTINTIVI</i>	31
ARTICOLO 57	31
ARTICOLO 58	31
ARTICOLO 59	32
<i>PLACCA DI SERVIZIO</i>	32
ARTICOLO 60	32
<i>TESSERA DI RICONOSCIMENTO</i>	32
SEZIONE VI.....	32
RICONOSCIMENTI.....	32
ARTICOLO 61.....	32
<i>ENCOMI ED ELOGI</i>	32
SEZIONE VII.....	33
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	33
ARTICOLO 62	33
<i>MODALITÀ DI ACCESSO</i>	33
ARTICOLO 63	33

<i>MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO</i>	33
ARTICOLO 64	34
<i>MATERIE E PROVE D'ESAME</i>	34
ARTICOLO 65	34
<i>FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>	34
ARTICOLO 66	35
<i>MANSIONI, INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ</i>	35
ARTICOLO 67	35
<i>ASSISTENZA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA</i>	35
SEZIONE VIII	35
NORME FINALI E DI RINVIO	35
ARTICOLO 68	35
<i>RELAZIONI SINDACALI</i>	35
ARTICOLO 69	36
<i>PARI OPPORTUNITÀ</i>	36
ARTICOLO 70	36
<i>SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI</i>	36
ARTICOLO 71	36
<i>PERSONALE AUSILIARIO E VOLONTARI</i>	36
ARTICOLO 72	37
<i>SPESE FUNEBRI</i>	37
ARTICOLO 73	37
<i>PARTECIPAZIONE DEL PICCHETTO D'ONORE</i>	37
ARTICOLO 74	37
<i>ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO</i>	37
ARTICOLO 75	37
<i>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	37
ARTICOLO 76	37
<i>APPROVAZIONE</i>	37
ARTICOLO 77	38
<i>COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO</i>	38

TITOLO I
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

SEZIONE I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della Legge Regionale Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41 e ss.mm.ii., disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le norme di leggi statali e regionali, le norme contrattuali vigenti e gli atti di contrattazione a livello locale, le disposizioni contenute nello Statuto Comunale e nel Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ARTICOLO 2
ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. È istituito il Corpo di Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ), ai sensi degli artt. 1, 7 e 12 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della Legge Regionale Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41 e ss.mm.ii..
2. L'organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 3
COMPETENZA TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività svolte dal Corpo di Polizia Locale è quello del territorio del Comune di Rionero in Vulture (PZ) o del territorio di eventuali consorzi o di gestioni associate o dell'Unione di Comuni costituiti ai sensi delle vigenti normative in materia.
2. Le operazioni di Polizia Locale esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli operatori durante il servizio, sono ammesse in caso di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza e in tutti gli altri casi previsti dalle Legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4
FUNZIONI E COMPITI

1. Le funzioni e i compiti relativi alla Polizia Locale, come espressamente individuati dall'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 della Legge Regionale Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41 e ss.mm.ii., sono svolte dal Corpo di Polizia Locale, istituito con l'approvazione del presente Regolamento.
2. Il Corpo di Polizia Locale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti come sopra richiamate e dalle direttive degli Organi Istituzionali di governo, privilegiando l'attività di prevenzione e l'educazione del cittadino. In particolare il Corpo di Polizia

Locale:

- a. Vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, procedendo all'accertamento delle relative violazioni e irrogando, ove competente, le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art.4 della Legge Regionale Basilicata 29 dicembre 2009 n. 41 e ss.mm.ii.
 - b. Svolge attività di Polizia Stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii..
 - c. Assolve alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dalla vigente normativa.
 - d. Svolge funzioni attinenti alla tutela del patrimonio pubblico e privato, del decoro e della quiete pubblica.
 - e. Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse del Comune.
 - f. Presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio.
 - g. Svolge attività ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii., nell'ambito di servizi integrati di sicurezza ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. Il Corpo di Polizia Locale, nel proprio ambito territoriale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita inoltre, ex artt. 55 e seguenti C.P.P., le funzioni di Polizia Giudiziaria, assumendo la qualifica di:
- a. Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante, al Vice-Comandante, agli Addetti al Coordinamento e Controllo, agli Specialisti di Vigilanza e abilitati ai sensi di legge.
 - b. Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Ispettori, agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale.
4. Per esigenze di servizio e per un periodo limitato, il Comandante del Corpo può incaricare uno o più addetti al coordinamento di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine.
5. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.
6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territori di competenza, le funzioni e i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente Autorità.
7. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere Protocolli d'Intesa con le competenti Autorità Statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
8. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i Servizi comunali, provinciali e regionali di Protezione Civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso e agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii. e dal Piano Comunale di Protezione Civile.

ARTICOLO 5

ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii. il Sindaco svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei confronti del Corpo di Polizia Locale, impartendo direttive al Comandante e adottando i provvedimenti previsti dalla Legge.

2. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii. Il Sindaco può eventualmente delegare le funzioni di cui al comma precedente ad un Assessore Comunale.

ARTICOLO 6

DOTAZIONE ORGANICA - CONTINGENTE NUMERICO

1. La dotazione organica del Corpo di Polizia Locale rispecchia la previsione dell'organico dell'Ente.
2. Nel rispetto dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii., il parametro minimo indicativo del personale addetto al Corpo di Polizia Locale è stabilito nella misura di n. 1 addetto per ogni n. 750 abitanti, assicurando, tuttavia, almeno un addetto, oltre al Responsabile, per ciascun Servizio.
3. Il contingente numerico del Corpo di Polizia Locale di questo Comune è indicato nell'allegata TABELLA "A" con riferimento alla situazione attuale e alla situazione ottimale e conforme al succitato parametro minimo regionale.

ARTICOLO 7

FIGURE PROFESSIONALI E RAPPORTO GERARCHICO

1. Tutto il personale del Corpo di Polizia Locale dipende gerarchicamente dal Comandante che definisce, con proprio provvedimento, il piano di assegnazione del personale alle strutture del medesimo Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita.
2. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata e articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti di istituto.
3. Fermo restando il sistema di classificazione determinato dai C.C.N.L. e dalle norme vigenti in materia, il personale del Corpo di Polizia Locale è ulteriormente classificato, ai fini organizzativi interni, in:
 - a. **Comandante del Corpo** (Ufficiale Responsabile del Corpo - Funzionario Direttivo Cat. D3);
 - b. **Addetti al coordinamento e al controllo** (Ufficiali - Istruttore Direttivi - Cat. D1, tra i quali può essere, eventualmente, individuato e nominato il Vice Comandante);
 - c. **Ispettori - Cat. C;**
 - d. **Operatori (Assistenti Istruttori e Agenti - Cat. C).**
4. Salvo quanto previsto dal comma 1° del presente articolo, l'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dal grado, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.
5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal Comandante e dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, dei regolamenti e dei contratti di lavoro vigenti in materia.
6. A prescindere dalla qualifica, funzione, grado, ufficio territoriale di assegnazione, tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale sono tenuti a:
 - a. garantire con il loro personale contributo professionale, la funzionalità e l'efficienza del servizio;
 - b. concorrere con gli altri uffici amministrativi (nei limiti di rispettiva competenza), alla cura, promozione e tutela della comunità, del territorio e delle attività locali;
 - c. collaborare con le altre Forze di Polizia (statali e locali) per il perseguimento dei rispettivi compiti di istituto.

ARTICOLO 8

QUALIFICA E GRADI

1. Ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii., gli addetti alla Polizia Locale, distinti in

Ufficiali, Ispettori, Assistenti Istruttori e Agenti, sono identificabili attraverso i gradi conferiti secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel rispetto della tipologia di cui all' ALLEGATO "E" della citata L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii., gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale rivestono i seguenti gradi:

COMANDANTE	Ufficiale di P.L.	Grado: Maggiore
VICE COMANDANTE	Ufficiale di P.L.	Grado: Capitano
ADDETTO AL COORDINAMENTO E AL CONTROLLO	Ufficiale di P.L.	Grado iniziale: - Sottotenente - Tenente
ISPETTORE	Sottufficiale di P.L.	Grado iniziale: - Ispettore - Ispettore Capo - Ispettore Superiore
ASSISTENTE ISTRUTTORE	Operatore	Assistente Istruttore
AGENTE	Operatore	Agente

3. I distintivi di grado sono quelli previsti dalla citata TABELLA "E" allegata alla L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii..
4. La progressione dei gradi, successiva all'attribuzione iniziale, segue la disciplina prevista dall'art. 21 della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii. e dalla TABELLA "E" allegata alla stessa normativa regionale.
5. Il grado iniziale del Comandante è quello determinato dall'indice di popolazione del Comune, così come stabilito dalla L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii.. - TABELLA "E". L'eventuale progressione successiva rispetta le indicazioni contenute nella citata tabella "E", tenendo conto della categoria di appartenenza e della progressione economica raggiunta.
6. Il Vice Comandante, qualora formalmente nominato, riveste il grado immediatamente inferiore a quello del Comandante.
7. Qualora il Vice Comandante sia inquadrato in categoria C, il grado rivestito è quello più alto previsto per tale categoria -TABELLA "E"- Ispettori-.

ARTICOLO 9

CRITERI DI ATTRIBUZIONE E CONFERIMENTO DEI GRADI

1. Il conferimento dei gradi risponde alle esigenze del Corpo e rispecchia l'organizzazione interna della struttura.
2. Per l'attribuzione degli incarichi e il conferimento dei gradi provvede:
- a) per il Comandante: il Sindaco;
 - b) per il restante personale: il Comandante, con propri atti gestionali tenendo conto dei seguenti parametri generali:

PARAMETRI	PUNTEGGIO		
Attitudine	1	2	3
Partecipazione	1	2	3
Rispetto dei tempi	1	2	3
Professionalità	1	2	3
Titoli professionali (*)	1	2	3
Titoli di studio (**)	1	2	3
Incarichi speciali e/o superiori ricoperti	1	2	3
Anzianità di servizio (***)	1	2	3

(*) Corsi di formazione attinenti al servizio.

(**) Laurea triennale: punti I - Laurea V.O., Specialistica, Magistrale: punti 2 - Specializzazione/Master post laurea: punti 3 (Viene valutato solo il titolo più alto).

(***) Da valutarsi in considerazione di quanto previsto dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli Enti.

3. Per il ruolo degli Ufficiali e per quello degli Ispettori il Comandante può integrare la procedura di cui sopra con un colloquio.
4. Il Vice-Comandante può essere individuato dal Comandante tra gli Ufficiali del Corpo e, in mancanza, tra i Sottufficiali, dopo valutazione dei curricula professionali e personali, tenendo conto dei parametri di cui alla tabella precedente. La nomina può essere revocata dal Comandante, con atto motivato, in qualsiasi momento per gravi inadempienze e/o negligenze, per inottemperanza alle direttive impartite dal Comandante o per qualsiasi motivo che possa far venir meno il rapporto fiduciario con quest'ultimo.
5. Il conferimento dei gradi è, comunque, subordinato all'assenza di sanzioni disciplinari definitivamente comminate nell'ultimo biennio, ad eccezione del rimprovero semplice e scritto.
6. Gli adeguamenti dei ruoli e delle qualifiche dovranno avvenire, previa concertazione sindacale, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (ALLEGATO "E", ultimo periodo, L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii.).
7. In fase di prima applicazione restano confermati i gradi conferiti prima della promulgazione della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii., qualora più favorevoli.

ARTICOLO 10

IL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo stesso.
2. Ai sensi dell'art. 109, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e nei limiti delle funzioni di istituto, il Comandante svolge tutte le funzioni previste dall'art. 107, commi 2° e 3°, del medesimo Testo Unico.
3. Inoltre il Comandante ha la responsabilità esclusiva in ordine a:
 - a) attività di relazione con gli Organi direzionali dell'Ente, con le Autorità Amministrative e Giudiziarie, con le altre Forze di Polizia, con i mass-media;
 - b) la rappresentanza del Corpo medesimo;
 - c) la realizzazione dei programmi di massima e l'esecuzione delle direttive del Sindaco;
 - d) tutti gli atti di gestione inerenti il Corpo, ivi compresi gli atti di gestione del personale.
 - e) svolge attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale e tecnico-operativa. In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:
 1. provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta, rispondendo degli stessi;
 2. avvia le selezioni per l'individuazione degli addetti al coordinamento e controllo, attribuendo i relativi gradi ai sensi del precedente art. 9, e provvede alla direzione e al coordinamento del personale sottordinato;
 3. cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le relative proposte;
 4. esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale di competenza della civica Amministrazione;

5. segnala al Sindaco fatti e situazioni allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
6. provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n° 65/1986, dalla L.R. n° 41/2009 e dal D.Lgs n. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi;
8. sovrintende all'organizzazione dell'orario di servizio, attuando la massima flessibilità nell'articolazione dello stesso.

ARTICOLO 11

IL VICE COMANDANTE

1. Il Vice Comandante, se previsto nella dotazione organica dell'Ente, è individuato a seguito di procedure concorsuali previste secondo le norme vigenti nel pubblico impiego. Qualora tale figura non sia prevista nella dotazione organica, il Vice Comandante potrà essere individuato, a seguito di selezione interna secondo le modalità di cui al precedente articolo 9, tra il personale in forza al Comando e in possesso dei prescritti requisiti di accesso.
2. Il Vice Comandante sostituisce il Comandante nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, nell'attività ordinaria del Comando.
3. In caso di assenza del vicario, dette funzioni spettano all'addetto al coordinamento e controllo di grado più elevato.
4. L'addetto con funzioni vicarie coadiuva il Comandante in particolar modo per quanto concerne la direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che dal Comandante gli sono affidati.

ARTICOLO 12

ADDETTO AL COORDINAMENTO E/O AL CONTROLLO

1. Collabora con il Comandante nell'attività di coordinamento e nella verifica dei servizi e programmi stabiliti per i diversi tipi di specializzazione, di intervento e di vigilanza.
2. Sottopone al Comandante proposte e provvedimenti tesi all'ottimizzazione dei servizi in rapporto alle varie esigenze che si evidenziano.

ARTICOLO 13

ISPETTORE, ASSISTENTE ISTRUTTORE E AGENTE E DI POLIZIA LOCALE

1. Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di Polizia Locale, quali specificatamente previste dalla Legge n° 65/1986 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii..
2. Svolge interventi di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione nell'ambito degli ordini di servizio impartiti dal personale sovraordinato, collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi.
3. Cura il corretto uso degli strumenti operativi, ivi compresi gli automezzi e quant'altro assegnato al Servizio.
4. L'Ispettore, su specifica disposizione del Comandante, può coordinare un gruppo o nucleo operativo. Nelle pattuglie con Assistenti Istruttori e Agenti svolge il ruolo di Capopattuglia.
5. L'Assistente Istruttore, su specifica disposizione del Comandante, può coordinare un gruppo o nucleo operativo. Nelle pattuglie con Agenti svolge il ruolo di Capopattuglia.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di Polizia Locale è organizzato, secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, avuto riguardo ai flussi della popolazione e alle caratteristiche del territorio.
2. Il Comandante dispone l'assegnazione degli incarichi tenendo conto dei criteri di capacità e preparazione professionale, del titolo di studio e delle attitudini personali, di cui al precedente art. 9.
3. All'interno del Corpo è fatto comunque salvo il principio della piena mobilità, flessibilità e interscambiabilità delle funzioni, nel rispetto della categoria di appartenenza e del grado.
4. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche ecc.), è tenuto ad utilizzare adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità e integrità fisica. In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.
5. Le attività di Polizia Locale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali. I luoghi in cui effettuare i servizi esterni vengono raggiunti dal personale di Polizia Locale con i mezzi specificati nel presente comma dopo aver preso servizio presso il Comando di appartenenza.

ARTICOLO 15

STRUTTURA DEL CORPO

1. Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza di cui alle normative regionali vigenti, è organizzato, ove possibile, in un modulo a rete costituito da:
 - a. un Comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
 - b. strutture tecnico-operative accentrate (Uffici, Reparti e Nuclei Operativi e/o Specialistici);
 - c. eventuali strutture tecnico-operative decentrate (Distaccamenti territoriali/Distretti).
2. In particolare per l'assolvimento dei compiti istituzionali il Corpo di Polizia Locale potrà essere articolato in "Uffici" che saranno individuati con apposito provvedimento del Comandante che, in uno o con provvedimento separato, ne individua i relativi Responsabili, tenendo conto del grado rivestito, dei curricula professionali, dei titoli di studio e delle competenze tecnico-giuridiche e amministrative possedute.
3. La gestione del contenzioso e dei procedimenti sanzionatori amministrativi è affidata dal Comandante, con proprio provvedimento, a personale in possesso di requisiti, titoli di studio e competenze tecnico-giuridiche qualificate, che ne risponderà direttamente al medesimo Comandante, il quale ne coordinerà direttamente le attività svolte e da svolgersi nell'interesse del Corpo e dell'Ente.
4. I servizi e le attività di Polizia Giudiziaria fanno capo direttamente al Comandante il quale, con proprio provvedimento, potrà istituire uno specifico nucleo operativo e/o specialistico, alle dirette dipendenze del medesimo Comandante, formato prioritariamente da operatori individuati e designati direttamente dallo stesso Comandante con proprio provvedimento, tenuto conto dei curricula professionali, dei titoli di studio e delle competenze tecnico-giuridiche possedute.
5. Gli Uffici, i Reparti e i Nuclei operativi/specialistici inseriti nel Comando esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per materia; gli eventuali distaccamenti territoriali esercitano funzioni comportanti particolare specializzazione per territorio.

6. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina pertanto, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale degli Uffici, dei Reparti, dei Nuclei Operativi/Specialistici e degli eventuali Distaccamenti Territoriali/Distretti, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dalle normative regionali vigenti, nonché dal presente Regolamento.
7. Analogamente il Comandante provvede per l'assegnazione del personale agli Uffici, ai Reparti, ai Nuclei Operativi/Specialistici e agli eventuali Distaccamenti Territoriali/Distretti.
8. Il Comandante può istituire inoltre un Nucleo Ispettivo per il controllo delle attività dei reparti e del personale, il quale dovrà riferire esclusivamente al Comandante stesso con relazione scritta.
9. A prescindere dall'Ufficio di assegnazione e dalla nomina di un Responsabile del singolo Ufficio o Distretto o Nucleo Operativo, tutto il personale svolge le funzioni di istituto alle dirette dipendenze del Comandante del Corpo.
10. Tutte le direttive, disposizioni, richieste, esigenze, proposte, comunicazioni provenienti dal Sindaco, da altre Amministrazioni, da altri soggetti pubblici o privati, sono trasmessi senza ritardo al Comandante. In caso di dubbio sull'attribuzione della competenza procedimentale, l'operatore deve sottoporre immediatamente l'atto ricevuto al Comandante, che individua il Responsabile del Procedimento, ove già non individuato con provvedimento dello stesso Comandante.
11. Nello svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza gli operatori di Polizia Locale eseguono immediatamente e senza indugio gli ordini impartiti dal Comandante conformemente alle direttive/disposizioni delle rispettive Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
12. Ove gli operatori di Polizia Locale ravvisino elementi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero apprendano notizie di reato, fatti salvi gli altri obblighi di legge, devono relazionarne senza ritardo al Comandante.
13. Nella sede del Comando può essere attrezzato un adeguato locale adibito a spogliatoio fornito di appositi armadietti assegnati al personale di Polizia Locale.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO E DEGLI UFFICI

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e fatte salve le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in capo ad ogni singolo operatore di Polizia Locale, il Comandante del Corpo è da considerarsi Responsabile per tutti i procedimenti di competenza della Polizia Locale.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Comandante può delegare (e revocare con provvedimento motivato) ad altro personale le responsabilità procedurali. Il provvedimento deve contenere la descrizione puntuale del procedimento individuato ovvero della categoria di procedimenti oggetto della delega, nonché l'attribuzione di responsabilità. L'atto di delega può contenere direttive e orientamenti vincolanti, la cui inosservanza costituisce motivo di revoca del provvedimento. Il giudizio sull'eventuale inottemperanza a direttive ed orientamenti contenuti nell'atto di delega è di competenza esclusiva del Comandante.
3. Qualora siano istituiti gli "Uffici", da individuarsi con apposito provvedimento del Comandante, questi ne individua, contestualmente o con atto separato, i relativi Responsabili, tenendo conto del grado rivestito, dei curricula professionali, dei titoli di studio e delle competenze tecnico-giuridiche e amministrative possedute.

ARTICOLO 17

SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE

1. Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio del Comune di appartenenza.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86 e ss.mm.ii. il personale può compiere fuori dell'ambito territoriale:
 - a. missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate del Comandante o da chi ne fa le veci;
 - b. operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale;
 - c. missioni di soccorso in caso di calamità;
 - d. in caso di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate, previa autorizzazione del Sindaco, e di essi ne va data comunicazione al Prefetto competente per territorio;
3. Il personale può svolgere attività d'istituto fuori dell'ambito territoriale in tutti gli altri casi consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 18

DISTACCHI E COMANDI

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/86 gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi e i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante (vincolante), saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia Locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
2. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute e i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

ARTICOLO 19

UFFICIO MOBILE

1. Al fine di assicurare una presenza costante sul territorio degli operatori della Polizia Locale, potrà essere istituito un Ufficio Mobile adeguatamente equipaggiato e dotato di apparecchiature informatiche, di comunicazione, di banche dati, ecc., tale da consentire al personale impiegato di poter espletare in sufficiente autonomia tutti i servizi diretti all'utenza (accertamenti, rilevazioni, acquisizione di notizie, ricevimento di denunce e querele, riscossione di violazioni amministrative, accesso alle banche dati attraverso Internet, ecc.).

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 20

OBBLIGO DI INTERVENTO

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale

hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto nei limiti del territorio e dell'orario di servizio.

ARTICOLO 21

OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO

1. Quando ricorra una necessità non altrimenti rimediabile, il Comandante dispone che il personale della Polizia Locale debba continuare a svolgere il servizio anche oltre l'orario stabilito e fino al cessare delle esigenze. In questi casi, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro è considerata prestazione di lavoro straordinario o, comunque, riconosciuta nell'ambito dei piani annuali di lavoro presentati dal Comandante e approvati e finanziati dalla Giunta Comunale.
2. La permanenza in servizio oltre l'orario ordinario di lavoro è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e/o urgente; chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI AL TERMINE DEL SERVIZIO

1. Al termine del servizio e fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti da leggi e regolamento, il personale di Polizia Locale:
 - a. relaziona per iscritto al Comandante su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio;
 - b. ripone materiali e veicoli negli appositi luoghi di custodia, provvedendo a segnalare eventuali danneggiamenti;
 - c. provvede a integrare le dotazioni mancanti e si adopera per rendere immediatamente fruibile ed efficiente la strumentazione e i veicoli in dotazione;
 - d. deposita presso gli uffici i verbali, le relazioni ed ogni altro documento che debba essere ivi conservato;
 - e. osserva le norme sullo scarico e la custodia delle armi, previste nel presente Regolamento;
 - f. controlla che, nei locali assegnati al Servizio, non permangano persone estranee;
 - g. controlla che locali e beni mobili rimangano in custodia di altro personale del Servizio ovvero adottano idonee misure atte ad impedire l'accesso e l'uso ad estranei.

ARTICOLO 23

FERIE, STRAORDINARI, RECUPERI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti ai sensi della normativa contrattuale vigente.
2. Quale atto di gestione del personale, il Comandante autorizza ferie, prestazioni di lavoro straordinarie e recuperi, predisponendo entro il 30 aprile di ogni anno il programma ferie del personale assegnato al servizio medesimo.
3. Di norma il personale assente per ferie non può superare il 50% della forza effettiva e comunque il contingente disponibile deve essere tale da garantire i servizi minimi essenziali sull'intero territorio di competenza.
4. Per le ferie del Comandante provvede direttamente il Sindaco.

ARTICOLO 24

MALATTIA

1. Il personale di Polizia Locale che, per motivi di malattia sia costretto a rimanere assente dal servizio, deve darne tempestivo avviso al Comando, salvo comprovato impedimento e, comunque, appena possibile.

ARTICOLO 25

ORARI DI SERVIZIO E RIPOSO SETTIMANALE E GIORNALIERO

1. Il servizio di Polizia Locale, per la sua specificità, è reso in modo turnato.
2. Qualora vi siano specifiche esigenze di servizio, il Comandante potrà attuare forme di orario articolato e flessibile. Tuttavia, quando le esigenze dei servizi lo richiedano, gli operatori sono tenuti a prestare servizio anche per un numero superiore di ore con le modalità previste dalle norme contrattuali. In caso di impossibilità dell'operatore ad iniziare il proprio turno di servizio, il medesimo deve darne notizia al Comando entro trenta minuti dall' inizio del turno comandato, indicandone succintamente le motivazioni.
3. Ogni prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio ordinario (articolato su turni determinati ai sensi del precedente comma) è da considerarsi prestazione di lavoro straordinario e come tale deve essere autorizzata dal Comandante.
4. Il riposo settimanale si effettua di preferenza nella giornata di domenica ovvero in un giorno feriale, secondo le turnazioni settimanali e mensili stabilite dal Comandante.
5. L'articolazione dell'orario ordinario di lavoro deve prevedere, in favore del lavoratore, un riposo giornaliero di almeno n. 11 ore consecutive; anche nel caso di prestazioni di lavoro straordinarie per le quali non possa essere rispettato il periodo di riposo di cui al precedente periodo, deve comunque essere garantita una pausa adeguata per il recupero delle energie psico-fisiche del personale.
6. Qualora l'orario di lavoro giornaliero (ordinario e straordinario) ecceda le n. 6 ore, deve essere prevista una pausa intermedia adeguata al recupero delle energie psico-fisiche e, comunque, non inferiore al minimo stabilito in sede legislativa e di contrattazione sindacale.
7. Previa intese con le competenti autorità di Pubblica Sicurezza, nell'ambito dei servizi integrati di sicurezza, potranno essere disposti anche servizi notturni di presidio del territorio, previa valutazione dell'idoneità del personale, degli autoveicoli, degli strumenti operativi, delle armi.
8. Per le particolari funzioni svolte, il Comandante osserva l'orario generale di lavoro previsto per il personale comunale, organizzando la propria attività con autonomia e flessibilità, assicurando adeguata presenza presso la sede del Comando di Polizia Locale.
9. La contrattazione decentrata di lavoro e/o la concertazione definiscono i criteri di attuazione dell'orario di servizio e individuano le risorse necessarie a garantire le indennità di turnazione, festivi e reperibilità.

ARTICOLO 26

REPERIBILITÀ

1. È istituito un servizio di reperibilità per il personale del Corpo di Polizia Locale secondo le disposizioni e i limiti stabiliti dagli accordi di lavoro.
2. La reperibilità si attiva secondo un calendario predisposto dal Comando.
3. La reperibilità può essere attivata inoltre nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica (anche Trattamenti Sanitari

Obbligatorie e Accertamenti Sanitari Obbligatorie) e altri eccezionali fenomeni.

SEZIONE III NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 27

SUBORDINAZIONE GERARCHICA E RAPPORTI FUNZIONALI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici nel Corpo.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti a eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti di legge, il superiore che lo ha impartito.
3. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.
4. La posizione gerarchica dei singoli componenti del Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio dello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine di merito della graduatoria del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito della graduatoria, dall'età anagrafica.

ARTICOLO 28

DISCIPLINA IN SERVIZIO

(Rinvio al Codice Etico Europeo)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve prestare la propria opera nell'interesse esclusivo della collettività e della pubblica Amministrazione.
2. È fatto obbligo di concorrere al buon andamento del servizio, disimpegnando le attribuzioni assegnate con attività diligente e puntuale e avendo cura di svolgere le mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite dai superiori.
3. Nelle more dell'approvazione, da parte della Regione Basilicata, del Codice Deontologico per la Polizia Locale così come previsto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 41/2009, il personale deve:
 - osservare con diligenza le norme di legge e di regolamento, nonché le direttive e le disposizioni del Comando;
 - collaborare attivamente al perseguimento delle finalità di istituto e alla realizzazione dei programmi operativi;
 - mantenere costantemente un contegno professionale e comportamenti consoni alle qualifiche ricoperte;
 - assumere comportamenti cortesi, corretti e disponibili nei riguardi dell'Autorità, dei colleghi e delle persone;
 - evitare comportamenti o giudizi lesivi del prestigio delle Istituzioni Pubbliche e della dignità delle persone;
 - rispettare il segreto d'ufficio e la tutela della privacy;

- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
 - rispettare l'orario di lavoro e non assentarsi dal servizio senza autorizzazione;
 - presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine di servizio, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, in divisa e in perfetto ordine, nella persona e nell'uniforme;
 - avere cura dei locali, arredi, veicoli, strumentazioni, materiali assegnati al servizio ed utilizzarli con perizia ed accortezza per le sole finalità di istituto;
 - non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
 - osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione;
 - osservare in ogni caso quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti.
4. È fatto divieto di assumere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri e apolidi) in ragione del sesso, della provenienza geografica, dell'etnia, della lingua, della religione, delle opinioni politiche, delle condizioni personali e sociali. Fatte salve ulteriori sanzioni, l'inosservanza della presente disposizione è considerata grave mancanza ai doveri di disciplina e comportamento; è considerato parimenti responsabile l'operatore che, assistendo ad atteggiamento discriminatorio posto in essere da un collega, non provveda a denunciarne il comportamento nelle forme previste dal presente Regolamento.
 4. È fatto divieto di assumere atteggiamenti intimidatori e comunque in danno, anche psicologico e relazionale, dei colleghi di servizio. Salve ulteriori sanzioni, le azioni di mobbing, individuali e collettive, sono da considerarsi grave mancanza disciplinare.
 5. L'inosservanza reiterata e manifesta di ordini, disposizioni e direttive dei superiori gerarchici nonché ogni forma di insubordinazione gerarchica, sono considerate gravi mancanze disciplinari.
 6. È altresì considerata insubordinazione la critica, in presenza di più persone, di ordini o direttive dei superiori gerarchici e dell'Autorità.
 7. Il verificarsi degli atteggiamenti insubordinati in presenza di persone estranee al servizio è considerata circostanza aggravante in quanto lesiva del prestigio del Servizio medesimo.
 8. Non è considerata insubordinazione il rifiuto di compiere atti od omissioni che costituiscono violazione delle leggi penali. In tali evenienze chi riceve l'ordine si astiene dal darvi esecuzione e ne informa tempestivamente il Responsabile del Servizio.
 9. Il Corpo di Polizia Locale si conforma, per quanto non previsto nel presente articolo e per le norme in contrasto con esso, al Codice Etico Europeo per la Polizia di cui alla Raccomandazione n. 2001/10 Rec del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sul Codice Europeo di Etica della Polizia 765a - Riunione del Comitato dei Ministri, 19 settembre 2001 (ALLEGATO B).

ARTICOLO 29

ISTANZE E RECLAMI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale rivolgono direttamente al Comandante le richieste di colloquio, le istanze e i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.
2. Il Comandante non può recusare di ricevere le istanze e i reclami. Dopo aver, eventualmente, espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze e i reclami del personale sottoposto. Per i colloqui il Comandante può delegare il Vice Comandante o altro Ufficiale/Ispettore, secondo l'organizzazione del Corpo, il quale relazionerà al Comandante stesso.

ARTICOLO 30

IL SALUTO

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del servizio, è atto doveroso da parte del personale del Corpo che indossa l'uniforme.
2. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.
3. Il saluto in forma militare è destinato soltanto alla Bandiera Nazionale ed Europea, al Capo dello Stato, ai Capi di Stato Esteri, alle Autorità rappresentative di Istituzioni Pubbliche (civili, militari e religiose), al Comandante del Corpo, ai superiori gerarchici, al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valore militare; alla Bandiera del Corpo di Polizia Locale in tutte le occasioni ufficiali nonché ai cortei funebri e ai simboli religiosi.
4. Il saluto in forma militare si esegue portando la mano destra, aperta e a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla. Nel caso l'operatore sia privo di copricapo, si porrà sull'attenti in atteggiamento formale.
5. È dispensato dal saluto:
 - a. il personale impegnato in servizi di viabilità o in altri servizi per i quali il saluto costituisce impedimento e/o intralcio;
 - b. il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c. il personale in servizio di scorta ai Gonfaloni civici o alla Bandiera Nazionale ed Europea.
 - d. il personale che presta servizio di scorta o servizi investigativi in abito civile.

ARTICOLO 32

DIVIETO DI FUMO IN SERVIZIO

1. Al personale in servizio esterno è vietato fumare all'interno dei veicoli di servizio e durante il servizio in divisa, quando si viene a contatto con il pubblico.
2. I capipattuglia e i superiori hanno l'obbligo di vigilare e richiamare chi violasse questi obblighi, segnalando l'infrazione al Comandante per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.

SEZIONE IV

DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTALI

ARTICOLO 33

ACQUISIZIONI STRUMENTALI E TECNICHE

1. I materiali, i veicoli, le strumentazioni, i servizi, le forniture e ogni altro bene in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono impiegati per le sole finalità istituzionali della Polizia Locale.

ARTICOLO 34

CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE DOTAZIONI, ATTREZZATURE E DOCUMENTI

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento con riguardo all'armamento della Polizia Locale, gli appartenenti al Corpo sono responsabili della custodia e conservazione delle dotazioni,

attrezzature, materiali e documenti loro affidati o dei quali vengano in possesso per motivi di servizio.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente e per iscritto al Comandante.
3. I locali destinati alla Polizia Locale e, in particolare quelli destinati al ricevimento del pubblico e delle Autorità, devono essere mantenuti costantemente in ordine e rappresentare in maniera decorosa l'Istituzione.

ARTICOLO 35

VEICOLI

1. I veicoli destinati al Corpo di Polizia Locale:
 - a. sono quelli assegnati dall'Amministrazione Comunale;
 - b. devono presentare arredi funzionali e identificativi conformi alle norme vigenti;
 - c. devono essere immatricolati ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, con targa di servizio di cui al Regolamento del 27 aprile 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d. devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed essere sostituiti allorché vengano a mancare le condizioni di sicurezza minime per il loro impiego nei servizi di Polizia Stradale;
 - e. possono essere condotti soltanto da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;
 - f. devono essere mantenuti costantemente puliti e in ordine.
2. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comandante.
3. Il personale che conduce ovvero è trasportato sul veicolo di servizio deve utilizzarlo per le sole finalità di istituto e, fatti salvi i servizi d'emergenza, osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada. La deroga alle norme del Codice della Strada e l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione luminosa e acustica per interventi d'emergenza è disciplinato da norme di legge e deve comunque essere limitato al minimo indispensabile.
4. Il personale che ha utilizzato il veicolo di servizio deve riconsegnarlo in condizioni di piena efficienza e rifornito di carburante. Deve segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti. Provvede immediatamente prima della consegna all'integrazione delle dotazioni.

ARTICOLO 36

BANDIERA ED EMBLEMA

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera e un proprio emblema come descritti e raffigurati nell' "ALLEGATO D".
2. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata da due Ispettori o Agenti/Assistenti, i quali seguono l'alfiere, di norma un Ufficiale, a due passi di distanza.

ARTICOLO 37

SCORTA DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone è di regola scortato da tre unità del Corpo in alta uniforme, delle quali un "Alfiere" e due di scorta d'onore.
2. La scorta al Gonfalone da parte del personale di Polizia Locale è incarico dovuto e d'onore.

ARTICOLO 38
GIURAMENTO

1. Gli appartenenti al Corpo prestano giuramento, alla presenza del Sindaco e del Comandante, o del solo Sindaco nel giuramento del Comandante, e di due testimoni che redigeranno processo verbale, di osservare lealmente la costituzione, le leggi ed i regolamenti con la massima diligenza e lealtà, in forma individuale, pronunciando per esteso la formula predisposta dall'Amministrazione o collettivamente pronunciando la formula "Lo Giuro" dopo la lettura del testo della formula di giuramento.
2. Tranne nei casi in cui il giuramento è reso da poche persone, si procederà con il giuramento collettivo di norma al termine del corso iniziale o all'atto di assumere effettivamente il servizio, nel corso di cerimonie specifiche o nell'ambito di altre manifestazioni istituzionali, in questi casi può essere ritardato il momento del giuramento per farlo coincidere con la data di una manifestazione.

ARTICOLO 39
ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DEL CORPO E SANTO PATRONO

1. L'anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ) si può celebrare attraverso opportune iniziative pubbliche.
2. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii. la ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale (San Sebastiano) è fissata il 20 gennaio di ogni anno, in concomitanza con la Giornata della Polizia Locale della Regione Basilicata.
3. Entrambe le ricorrenze vengono solennizzate con cerimonie disposte dal Comando del Corpo con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

ARTICOLO 40
ALTRE FESTIVITÀ E MANIFESTAZIONI

1. Il Corpo di Polizia Locale, in coordinamento con le altre iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, può organizzare proprie celebrazioni e manifestazioni in occasione delle festività nazionali e della commemorazione del Santo Patrono della Città.
2. Quando se ne ravvisi l'opportunità, il Corpo organizza proprie iniziative culturali, quali tavole rotonde, convegni, giornate di studio e divulgazione o manifestazioni e festeggiamenti, anche disgiunti dalle altre celebrazioni comunali, come cerimonie di consegna di gradi e benemerenze, ricevimenti, iniziative di beneficenza ed altro.

ARTICOLO 41
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONE

1. Tutto il personale che espleta servizio esterno deve recare al seguito, acceso e perfettamente funzionante, una radio ricetrasmittente ovvero un telefono cellulare di servizio, con il quale possa essere reperito dal Comando.
2. È consentito il porto di telefoni cellulari personali purché il loro utilizzo non rechi nocumento al servizio prestato.
3. È fatto obbligo al Comando di dare la più ampia informazione ai cittadini dei recapiti (n. telefono d'ufficio, e-mail, sito internet, ecc.) della Polizia Locale. Le forme di tale pubblicità saranno concordate con il Comandante.
4. Gli orari di ricevimento del pubblico devono:
 - a. essere comunicati all'utenza in via preventiva e in forme idonee;
 - b. essere armonizzati con gli orari degli altri Uffici dell'Amministrazione, ove possibile;
 - c. corrispondere alle esigenze della comunità;

- d. non ostacolare l'espletamento delle prevalenti funzioni di istituto;
 - e. garantire l'accesso del pubblico al servizio e garantire trasparenza e informazione.
5. Per quanto di competenza, il personale del Corpo collabora attivamente alla creazione ed aggiornamento del sito web comunale, fornendo le informazioni ed i dati ritenuti più utili. Ogni informazione conferita per dette finalità dovrà essere preventivamente sottoposta al Comandante, in qualità di Responsabile per l'accesso agli atti della Polizia Locale.
 6. Il personale degli uffici distaccati di Polizia Locale deve fornire periodicamente e con puntualità ogni tipo di informazione inerente il servizio che sia espressamente richiesta dal Comando. A tal fine provvederà ad ordinare e revisionare archivi cartacei ed informatici ed alla regolare tenuta di registri, elenchi e statistiche.

SEZIONE V ARMAMENTO E MODALITA' DEI SERVIZI ARMATI

ARTICOLO 42

ARMAMENTO INDIVIDUALE

1. Il numero delle armi in dotazione al Comando equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato del 5% come dotazione di riserva ed il numero delle munizioni in dotazione è di 50 pro-capite.
2. L'arma in dotazione con fondina è una pistola calibro 9x21.
3. In caso di smarrimento o di guasto dovuti a colpa, le spese di sostituzione o riparazione dell'arma vengono addebitate all'agente responsabile.

ARTICOLO 43

RESTITUZIONE ARMAMENTO ED EFFETTI

1. Gli operatori di Polizia Locale allorché cessino per qualsiasi causa dal servizio, devono restituire la pistola, la fondina, il caricatore di riserva e le rimanenti munizioni; restituiscono anche i fregi metallici.
2. In caso di mancanza pagheranno il prezzo equivalente.
3. A tale effetto, il Comandante deve dare al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria tempestiva notizia scritta per gli ulteriori provvedimenti.

ARTICOLO 44

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli operatori di Polizia Locale indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna ad eccezione del Comandante e del Vice Comandante che possono portare l'arma anche sotto la giacca.
2. Nei casi in cui l'operatore, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e ss.mm.ii., presti servizio in abiti borghesi con l'arma di cui è dotato, e nei casi in cui è autorizzato al porto dell'arma anche fuori servizio (assegnazione in via continuativa), questa è portata in modo non visibile.
3. Non potranno essere portate armi diverse da quelle in dotazione, salvo che in possesso delle

prescritte autorizzazioni di legge per la difesa personale.

ARTICOLO 45

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. In considerazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali e ai fini della sicurezza personale, nonché per tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati, automontati, motomontati), l'assegnazione dell'arma agli addetti è disposta di regola in via continuativa.
2. Il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune di appartenenza nonché nei casi previsti dalla Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii., dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
3. Tali provvedimenti saranno comunicati al Prefetto competente territorialmente.
4. Sono applicabili le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'operatore, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'operatore è tenuto a portare sempre con sé.

ARTICOLO 46

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi.
2. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo relativamente ai servizi espletati fuori dall'ambito territoriale comunale.
3. Agli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e, comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ARTICOLO 47

SERVIZI ESPLETATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni, sono effettuati di massima senza armi.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere espletato può tuttavia chiedere, nell'ambito di accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii., che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da operatori in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, i quale effettuino servizio in uniforme e muniti dell'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale.
3. Per gli eventuali servizi di supporto che non rivestano carattere occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi con le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente Regolamento.
4. Nei casi previsti dall'art. 40 e dal presente articolo, il Sindaco, o suo delegato, dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio armato fuori dal territorio dell'Ente, del tipo

di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

5. Nell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 11 del vigente Codice della Strada e, in particolare, delle attività di rilevazione degli incidenti stradali e di soccorso ai soggetti coinvolti nel sinistro stradale, il personale della Polizia Locale può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione ove sia necessario scortare o effettuare adempimenti improcrastinabili presso una struttura sanitaria o giudiziaria non ubicata nel territorio comunale.
6. Nell'espletamento delle attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa, di cui agli art. 347 e seguenti C.P.P., o di quelle delegate dall'Autorità Giudiziaria il personale della Polizia Locale può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 48

ESECUZIONE DI TRATTAMENTI ED ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (A.S.O.), ai sensi della normativa statale in materia, il personale della Polizia Locale svolge gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento coattivo solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva, ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose o qualora sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
3. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al precedente comma, può operare anche oltre i confini territoriali utilizzando l'arma in dotazione ove sia necessario trasportare il soggetto presso una struttura sanitaria o giudiziaria non ubicata nel territorio comunale.

ARTICOLO 49

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata è di regola prelevata presso i locali del Comando previa annotazione degli estremi nel registro appositamente istituito presso l'armeria interna.
2. Nel caso in cui i locali del Comando non siano idonei e l'arma sia stata assegnata in via continuativa, le armi saranno custodite dagli stessi assegnatari.
3. L'arma deve essere immediatamente versata nei seguenti casi:
 - scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione o mancanza delle condizioni che ne avevano determinato l'assegnazione;
 - perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - cessazione o sospensione del rapporto di lavoro;
 - tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione o dal Prefetto;
 - assenza dal servizio per aspettative da trascorrere fuori dalla sede di servizio;
 - comandi in posizioni di lavoro non comportanti l'effettivo espletamento del servizio.
4. In caso di comprovata e giustificata impossibilità a recarsi presso il Comando per il versamento dell'arma, previo accordo, questa sarà prelevata presso il domicilio a cura del consegnatario o sub consegnatario accompagnato da altro agente.

ARTICOLO 50

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'operatore a cui è assegnata l'arma deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e delle condizioni in cui la stessa e le munizioni si trovano;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie e disposte periodicamente dal Comandante.

ARTICOLO 51

DOVERI DEL CONSEGNETARIO E DEL SUB-CONSEGNETARIO

1. Il consegnatario e il sub consegnatario curano con la massima diligenza:
 - a. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, agli stessi affidati ai sensi degli articoli precedenti;
 - b. la effettuazione dei prescritti controlli;
 - c. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.
2. Inoltre devono tenere costantemente aggiornati:
 - a. l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, calibro, fabbrica e nazionalità delle armi, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 38 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e delle munizioni in deposito;
 - b. un registro, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante, in cui dovranno annotarsi le operazioni di affidamento delle armi e relative munizioni.
3. Il consegnatario, o il sub consegnatario, disporrà ispezioni alle armi in dotazione agli operatori, per controllarne lo stato di conservazione, efficienza e pulizia, annotando dette ispezioni su apposito registro.

ARTICOLO 52

ADDESTRAMENTO

1. Gli operatori che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro a segno con armi comuni da sparo.
2. Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli operatori o per quelli tra essi che svolgono eventualmente particolari servizi.

ARTICOLO 53

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286 e successive.

ARTICOLO 54

STRUMENTI E PRESIDII TATTICI DIFENSIVI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione del Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità al Regolamento Regionale e alla Legge Quadro n. 65/86 e ss.mm.ii..

2. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o singoli individui. Chi li ha in consegna ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Il personale porta in dotazione una mazzetta di segnalazione di color bianco, regolarmente omologata dal Ministero dell'Interno.
4. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale di limitato impatto visivo, privi di effetti lesivi permanenti, quali lo spray irritante e il bastone estensibile. I modelli utilizzati devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante.
5. Qualora consentito dalla normativa vigente gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di pistola elettrica (Taser), previo superamento di specifico e adeguato corso di addestramento tecnico-professionale teorico-pratico.
6. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono portare manette accuratamente riposte nella loro custodia e saldamente ancorate al cinturone, così come lo spray e il bastone estensibile.

ARTICOLO 55

UNIFORME

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente, in maniera completa, l' uniforme di servizio in dotazione; per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo.
2. L'uniforme, i gradi ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Basilicata (Legge Regionale n. 41/2009 e ss.mm.ii.).
3. Appositi spazi, da reperirsi all'interno delle sedi del Comando, possono essere destinati a spogliatoio distinti per il personale maschile e quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno o conservare i capi superflui al servizio cui sono adibiti. Gli stessi devono essere dotati di tutte le attrezzature necessarie.
4. Al personale che espleta attività anche temporanea di Polizia Stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali, è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi di abbigliamento rifrangenti. In particolare durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale deve indossare almeno il copricapo e i manicotti sugli avambracci, di tessuto rifrangente a luce riflessa bianca anche ad alta visibilità.
5. Il personale che effettua servizio in ambienti caratterizzati da elementi di particolare pericolo (quali cantieri edili, edifici fatiscenti, località impervie, ecc.) ovvero è esposto a fattori di rischio prevedibili (gas, fumo, polveri, sostanze nocive e/o tossiche ecc.) è tenuto ad utilizzare adeguati strumenti di protezione a tutela della propria incolumità ed integrità fisica. In difetto di dette dotazioni il personale si ritiene legittimamente dispensato dall'adempiere interventi che possano arrecare pregiudizio alla salute.
6. L'uso dell'uniforme, ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.
7. L'attività può essere svolta in abito civile, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo e previa disposizione/autorizzazione del Comandante.
8. Per i servizi di rappresentanza e di scorta al gonfalone dovrà essere indossata l'alta uniforme completa di sciabola (ove previsto) nella foggia di cui all' ALLEGATO "A" della Legge Regionale n. 41/2009 e ss.mm.ii..

9. Nessun elemento di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.
10. L'appartenente al Corpo deve indossare i capi di uniforme che gli sono forniti, seguendo le disposizioni fornite dal Comando e portandoli con cura e decoro.
11. Deve avere, inoltre, cura della persona e della propria igiene personale, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.
12. La sostituzione stagionale dell'uniforme segue la disciplina prevista dalle altre Forze di Polizia, salvo diversa disposizione del Comandante.
13. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valor civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano, nonché i distintivi di brevetti militari e civili, purché autorizzati dal Comandante, previa esibizione del titolo e del brevetto da parte dei singoli interessati.
14. È vietato variare la foggia dell'uniforme o portare qualunque accessorio personale che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.
15. È fatto divieto anche di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado, se non preventivamente autorizzati dal Comando. È altresì vietato di indossare sopra l'uniforme indumenti, fregi, distintivi, gradi o elementi non previsti dalla normativa regionale e dai regolamenti.

ARTICOLO 56

FREGI E DISTINTIVI

1. Al personale decorato al valore militare, al merito di guerra e al valore civile, e con tutte le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano è consentito di fregiarsi dei relativi distintivi, nastrini e decorazioni.
2. Previa autorizzazione del Comandante è consentito altresì l'uso dei distintivi di appartenenza alle associazioni aventi per statuto finalità professionali di categoria nonché quelli di specializzazione ed abilitazione.
3. Al compimento del 25° e del 35° anno di servizio sono riconosciuti appositi nastrini di anzianità.
4. Saranno previsti specifici fregi distintivi per i motociclisti, piloti, poliziotto locale di quartiere, appartenente al nucleo di polizia giudiziaria, nucleo di interpreti, abilitati al primo soccorso-BLS e per ulteriori particolari abilitazioni fissate con atto di Giunta.

ARTICOLO 57

ALTA UNIFORME

1. L'alta uniforme è indossata nelle cerimonie ufficiali di rappresentanza e negli altri casi stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione o dal Comandante.
2. In queste occasioni, gli Ufficiali indossano una fascia azzurra a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro ove si riunisce in un passante per terminare con le due estremità sino ad arrivare a metà della coscia, e una sciabola dotata di dragona in cordone dorato e pendaglio in nastro dorato. Il restante personale indossa il cinturone e le cordelline.
3. Con l'alta uniforme è consentito indossare sulla giubba eventuali medaglie conseguite che siano riconosciute dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 58

UNIFORME STORICA

3. Per particolari attività di rappresentanza e nelle cerimonie è previsto l'uso dell'uniforme storica del

Corpo che consiste in:

- a. giubba di colore blu con doppi a fila di bottoni sul petto, spalline in metallo dorato con frange, alamari sul colletto chiuso;
 - b. pantaloni di colore blu con fascia bianca lungo la cucitura della gamba;
 - c. casco con cresta;
 - d. cordelline, cinturone bianco, sciabola con pendagli in cuoio bianco, guanti bianchi;
 - e. mantello di colore blu con fodera di colore cremisi.
4. L'uniforme storica è assegnata a turno direttamente dal Comandante secondo le esigenze del servizio.
5. L'uniforme storica è prevista sia in versione invernale che estiva.

ARTICOLO 59

PLACCA DI SERVIZIO

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale è assegnata una placca di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme: soltanto la placca di riconoscimento assegnata al Comandante del Corpo è privo di numero di matricola.
2. Le caratteristiche della placca sono quelle stabilite dalla legge regionale vigente in materia.
3. Il personale deve conservarla con cura e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento al Comando, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
4. La placca pettorale deve essere restituita al Comando all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa ed è ritirata a cura del Comando in caso di sospensione dal servizio.

ARTICOLO 60

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Al personale del Corpo di Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla legge regionale vigente.
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme, sia in abito civile.
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

SEZIONE VI RICONOSCIMENTI
--

ARTICOLO 61

ENCOMI ED ELOGI

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito e di coraggio, possono essere premiati, in relazione all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante;
 - b) encomio del Sindaco del Comune di appartenenza o di altro Comune in cui l'operatore ha prestato l'opera meritevole. È conferito come riconoscimento di applicazione e impegno

professionale oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d'iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;

- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta/Consiglio Comunale in cui l'operatore abbia prestato l'opera meritevole. È conferita al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
 - d) proposta di ricompensa al valore, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "b" a "d" del precedente comma è formulata dal Comandante al Sindaco, e deve contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.
 3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato, inserito nel fascicolo personale, e ufficializzati in occasione della Giornata della Polizia Locale.

SEZIONE VII

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 62

MODALITÀ DI ACCESSO

1. Per l'accesso al Corpo di Polizia Locale trovano applicazione le disposizioni previste dalle leggi, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 63

MODALITÀ PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 41/2009 e ss.mm.ii., per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla Legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 - Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:
 - a. visus naturale 8/ 10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
 - b. correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
 - c. astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
 - d. normalità del senso cromatico e luminoso;
 - e. normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale - liminare;
 - f. titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;
 - g. trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia

Locale 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n. 41 e ss.mm.ii.;

- h. essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli o di tutti i mezzi in dotazione al Corpo.
2. Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o siano stati soggetti a misure di prevenzione, oppure abbiano rilasciato la dichiarazione di cui alla Legge 15 dicembre 1972, n. 772.
3. L'Ente può ampliare o sintetizzare i requisiti sopra elencati tenendo conto, soprattutto, dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

ARTICOLO 64

MATERIE E PROVE D'ESAME

1. Per i concorsi nella Polizia Locale sono previste le seguenti materie d'esame:
 - Nozioni di Diritto e Procedura Civile con particolare riferimento agli atti di notifica;
 - Elementi di Diritto Penale e di Procedura Penale;
 - Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
 - Nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riguardo alla legislazione relativa alle Autonomie Locali: D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 - Normativa in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alla Legge 7.3.1986 n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale" e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale di Basilicata 29/12/2009, n. 41 "Polizia Locale e politiche di sicurezza urbana" e ss.mm.ii.;
 - Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
 - Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - Legislazione in materia di commercio, edilizia ed igiene;
 - Legislazione in materia di ambiente;
 - Legislazione in materia di armi, stupefacenti e immigrazione;
 - Conoscenza della lingua straniera a scelta tra Inglese, Francese, Spagnolo;
 - Conoscenza di strumenti informatici e applicativi più in uso.
2. L'Amministrazione potrà prevedere altre materie d'esame con riguardo alle specificità territoriali o proprie dell'Amministrazione.

ARTICOLO 65

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto, su indicazione del Comandante, a frequentare periodicamente corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione e dalla Pubblica Amministrazione.
2. Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, su richiesta del Comandante, possono essere avviati a frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione in una lingua straniera.
4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
5. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di

studio.

6. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.
7. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, obbligatoria, viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/1986 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale n.41 del 29 dicembre 2009 e ss.mm.ii..
8. La professionalità è assicurata tramite:
 - a. una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
 - b. la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.
3. L'aggiornamento professionale viene assicurato anche all'interno del Corpo di Polizia Locale mediante riunioni di addestramento e l'adeguata valorizzazione delle conoscenze specialistiche e tecniche del personale.

ARTICOLO 66

MANSIONI, INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente Regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche professionali.

ARTICOLO 67

ASSISTENZA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Amministrazione Comunale, su proposta del Comandante, adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.
2. L'Amministrazione stipula, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti, qualora autorizzati, a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di prestazioni di servizio.
3. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

SEZIONE VIII

NORME FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 68

RELAZIONI SINDACALI

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati

al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità che della quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo stesso.

ARTICOLO 69 ***PARI OPPORTUNITÀ***

1. Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.
2. È cura del Comandante del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

ARTICOLO 70 ***SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI***

1. Il Comando di Polizia Locale può disporre che siano svolti, da parte del proprio personale, servizi a favore di iniziative di privati richiedenti. I servizi sono autorizzati, purché non vengano pregiudicate la funzionalità e l'efficienza del lavoro reso alle dipendenze del Comune, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza.
2. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo di Polizia Locale.
3. I privati interessati devono fare richiesta scritta e hanno l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno appositamente fornite dal Comando di Polizia Locale.
4. Apposito Regolamento disporrà le competenze a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 71 ***PERSONALE AUSILIARIO E VOLONTARI***

1. Il personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie nei servizi di Polizia Locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del Comandante del Corpo, ovvero del personale di Polizia Locale a ciò delegato.
2. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 41/2009 e ss.mm.ii. è ammessa l'utilizzazione di volontari, nei servizi di Polizia Locale, nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul Volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale nell'ambito della promozione sociale.
3. I volontari, individuati dal Comando di Polizia Locale, anche sulla base di indicazioni provenienti dalle Associazioni di Volontariato, potranno essere impiegati a condizione che:
 - a. operino sulla base di specifici progetti e/o convenzioni, ad eccezione dei casi di emergenza e pubbliche calamità, e in maniera subordinata al Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato, che assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'impiego tecnico-operativo

- degli stessi volontari;
- b. siano persone di moralità ineccepibile ed abbiano i requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi;
 - c. siano assicurati a norma di legge.
4. Il personale di cui al presente articolo potrà essere impiegato a condizione che abbia frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale tenuto dal Comando di Polizia Locale.
 5. Il personale di cui al presente articolo utilizza segni distintivi approvati nei modi di legge e tali da non ingenerare confusione con quelli delle Forze di Polizia nazionali e della Polizia Locale.

ARTICOLO 72

SPESE FUNEBRI

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative ai funerali dei componenti del Corpo caduti nell'assolvimento delle proprie funzioni o per ritorsione.
2. Nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche le spese di trasporto e sepoltura o cremazione della salma.

ARTICOLO 73

PARTECIPAZIONE DEL PICCHETTO D'ONORE

1. Un picchetto d'onore di rappresentanza del Corpo può partecipare alle cerimonie nuziali del personale di Polizia Locale ed alle cerimonie funebri di appartenenti al Corpo, anche in congedo.

ARTICOLO 74

ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Salvo che non sia diversamente stabilito e in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutto il personale della Polizia Locale e al personale amministrativo o a tutti coloro che, anche temporaneamente, prestino servizio presso il Comando o comunque nel settore della Polizia Locale.

ARTICOLO 75

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In fase di prima applicazione il Corpo di Polizia Locale adegua i gradi già conferiti al proprio personale secondo la tabella di comparazione di cui all' ALLEGATO "C" al presente Regolamento e alla TABELLA "E" allegata alla Legge Regionale n. 41/2009 e ss.mm.ii.
2. Per tale adeguamento provvede il Comandante con propri atti, ove già non vi abbia provveduto.
3. I gradi attribuiti al personale del Corpo di Polizia Locale, con qualsiasi modalità, prima dell'approvazione del presente Regolamento e non in contrasto con la Legge Regionale n. 41/2009 e ss.mm.ii., sono confermati di diritto.
4. Ove già non vi abbia provveduto, tale conferma dovrà essere, comunque, formalizzata con idoneo atto amministrativo di ricognizione e presa d'atto.

ARTICOLO 76

APPROVAZIONE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato all' Albo Pretorio online dell' Ente.

ARTICOLO 77

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il presente Regolamento, divenuto efficace, è trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Potenza.

ARTICOLO 78

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo, ai sensi di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
2. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano e sostituiscono ogni norma di Regolamento comunale in contrasto con esse.
3. In particolare, con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati in toto il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Corpo di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13/03/2008 nonché il Regolamento sull'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22/07/2008, come successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 18/12/2008.

ALLEGATO A**CONTINGENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

SITUAZIONE AL 31/12/2018

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	NOTE
1	COMANDANTE	D3	
1	UFFICIALE - VICE COMANDANTE	D1	
4	ISPETTORI	C	
3	ASSISTENTI ISTRUTTORI	C	N. 1 UNITÀ PART-TIME
0	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	N. 1 UNITÀ PART-TIME
	TOTALE UNITÀ		N. 9

SITUAZIONE OTTIMALE DA REALIZZARE CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA REGIONALE

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	NOTE
1	COMANDANTE	D3	
1	UFFICIALE - VICE COMANDANTE	D1	
2	UFFICIALE	D1	
5	ISPETTORI	C	
9	ASSISTENTI ISTRUTTORI/AGENTI	C	
1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	B1	
	TOTALE UNITÀ		N. 18 UNITÀ POLIZIA LOCALE + N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO

ALLEGATO B

CODICE ETICO EUROPEO PER LA POLIZIA

Raccomandazione Rec (2001)10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri. Adottata dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2001, in occasione della 765° seduta dei delegati ministeriali. Definizione del campo di applicazione.

Questo Codice si applica alle Forze o ai Servizi di Polizia pubblici tradizionali o altri organi autorizzati e/o controllati dai poteri pubblici il primo obiettivo dei quali consiste nell'assicurare il mantenimento dell'ordine nella società civile e che sono autorizzati dallo Stato all'impiego della forza e/o alcuni poteri speciali per raggiungere questo obiettivo.

CAP. I. OBIETTIVI DELLA POLIZIA.

Art. 1. I principali scopi della Polizia consistono, in una società democratica retta dal principio della preminenza del diritto:

- nell'assicurare il mantenimento della tranquillità pubblica, il rispetto della Legge e l'ordine nella società;
- nel proteggere e nel rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo quali sono consacrati specificamente dalla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo, nel prevenire e nel combattere la criminalità, nell'indagare sulla criminalità, nel fornire assistenza e servizi alla popolazione.

CAP. II. BASI GIURIDICHE DELLA POLIZIA.

Art. 2. La Polizia è un Organo Pubblico che deve essere disciplinato dalla Legge.

Art. 3. Le operazioni di Polizia devono sempre essere condotte conformemente al diritto interno e alle norme internazionali accettate dagli Stati.

Art. 4. La legislazione che regola la Polizia deve essere conoscibile dai cittadini e sufficientemente chiara e precisa. All'occorrenza deve essere completata da Regolamenti ugualmente chiari e conoscibili dai cittadini.

Art. 5. Il personale di Polizia è sottoposto alla stessa legislazione dei cittadini comuni. Le eccezioni a questo principio non possono giustificarsi altro che per assicurare il buono svolgimento dell'attività della Polizia in una società democratica.

CAP. III. LA POLIZIA E IL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE.

Art. 6. Una netta distinzione deve essere stabilita tra il ruolo della Polizia e quello del Sistema Giudiziario, delle Procure e del Sistema Penitenziario. La Polizia non deve avere alcun potere di controllo su questi Organi.

Art. 7. La Polizia deve rispettare rigorosamente l'indipendenza e l'imparzialità dei Giudici. La Polizia, in particolare, non deve né sollevare obiezioni ai legittimi giudizi o decisioni giudiziarie né ostacolare la loro esecuzione.

Art. 8. La Polizia non deve, in linea di principio, esercitare funzioni giudiziarie. Ogni delega dei poteri giudiziari della Polizia deve essere limitata e prevista per legge. Deve essere sempre consentito contestare davanti a un organo giudiziario qualunque atto, decisione od omissione della Polizia relativo a diritti individuali.

Art. 9. È necessario assicurare una cooperazione funzionale e appropriata tra la Polizia e il Pubblico Ministero. Nei Paesi in cui la Polizia è collocata sotto l'autorità del Pubblico Ministero o dei magistrati istruttori essa deve ricevere delle istruzioni chiare quanto alle priorità che determinano la politica in materia di indagini criminali e allo svolgimento di queste ultime. La Polizia deve tenere i magistrati istruttori o il Pubblico Ministero informati circa le modalità con le quali le loro istruzioni sono attuate. In particolare, deve rendere conto regolarmente

dell'evoluzione degli affari penali.

Art. 10. La Polizia deve rispettare il ruolo degli avvocati della difesa nel processo di giustizia penale e, se occorre, contribuire ad assicurare un diritto effettivo all'accesso all'assistenza giuridica, in particolare nei casi di persone private della libertà.

Art. 11. La Polizia non deve sostituirsi al personale penitenziario salvo in casi di urgenza.

CAP. IV. ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA.

a) IN GENERALE.

Art. 12. La Polizia deve essere organizzata in modo che i suoi componenti possano godere del rispetto della popolazione in quanto personale professionale incaricato di far applicare la legge e in quanto prestatori di un servizio.

Art. 13. I servizi di Polizia devono esercitare la loro funzione di polizia nella società civile sotto la responsabilità delle Autorità Civili.

Art. 14. La Polizia e il personale in uniforme devono normalmente essere facilmente riconoscibili.

Art. 15. Il servizio di Polizia deve godere di un'indipendenza operativa sufficiente nei confronti degli altri organi dello Stato nel compimento dei compiti che sono affidati alla Polizia e dei quali questa deve essere pienamente responsabile.

Art. 16. Il personale di Polizia deve essere, a tutti i livelli della gerarchia, personalmente responsabile dei propri atti, delle proprie omissioni e degli ordini dati ai subordinati.

Art. 17. L'organizzazione della Polizia deve comportare una catena di comando chiaramente definita. Deve essere possibile, in ogni caso, determinare il superiore responsabile in ultima analisi degli atti e delle omissioni di un componente del personale di polizia.

Art. 18. La Polizia deve essere organizzata in modo da promuovere buoni rapporti con la popolazione e all'occorrenza una cooperazione effettiva con gli altri organismi, le comunità locali, le organizzazioni non governative ed altre rappresentanze della popolazione compresi i gruppi etnici minoritari.

Art. 19. I servizi di Polizia devono essere pronti a fornire ai cittadini informazioni obiettive sulle loro attività senza peraltro svelare informazioni riservate e confidenziali. Devono essere elaborate linee direttrici professionali per regolamentare i rapporti con i media.

Art. 20. L'organizzazione dei servizi di Polizia deve comportare misure efficaci per garantire l'integrità del personale di Polizia e l'adeguatezza dei loro comportamenti rispetto all'esecuzione della loro missione, in particolare, il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona consacrati specificamente dalla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo.

Art. 21. Misure efficaci per lottare contro la corruzione devono essere poste in opera a tutti i livelli dei servizi della Polizia.

b) QUALIFICAZIONI, RECLUTAMENTO E FIDELIZZAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA.

Art. 22. Il personale di Polizia, quale che sia il suo livello di ingresso nella professione, deve essere reclutato sulla base della sua competenza e delle esperienze personali che devono essere adatte agli obiettivi della Polizia.

Art. 23. Il personale di Polizia deve essere in grado di dar prova di discernimento, di apertura mentale, di maturità, di senso della giustizia, di capacità di comunicazione e all'occorrenza di attitudine a dirigere e organizzare. Deve inoltre avere una buona comprensione dei problemi sociali, culturali e comunitari.

Art. 24. Le persone che sono state riconosciute colpevoli di infrazioni gravi non devono esercitare funzioni nella

Polizia.

Art. 25. Le procedure di reclutamento devono basarsi su criteri obiettivi e non discriminatori e il reclutamento deve intervenire dopo un indispensabile esame delle candidature. Conviene inoltre applicare una politica mirante a reclutare uomini e donne rappresentanti le diverse componenti della società, compresi gruppi etnici minoritari, essendo obiettivo ultimo che il personale di Polizia rifletta la società al servizio della quale si colloca.

E) FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA.

Art. 26. La formazione del personale di Polizia deve basarsi sui principi fondamentali, che sono la democrazia, lo Stato di diritto, la protezione dei diritti dell'uomo, e deve essere concepita in funzione degli obiettivi della Polizia.

Art. 27. La formazione generale delle persone del personale di Polizia deve essere altresì aperta per quanto possibile verso la società.

Art. 28. La formazione generale iniziale dovrebbe preferibilmente essere seguita da periodi regolari di formazione continua e di formazione specializzata e all'occorrenza di formazione ai compiti dei quadri (compiti direttivi e gestionali).

Art. 29. Una formazione pratica relativa all'impiego della forza e ai suoi limiti in relazione ai principi stabiliti in materia di diritti dell'uomo e specificamente dalla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo e della corrispondente Giurisprudenza deve essere integrata nella formazione della Polizia a tutti i livelli.

Art. 30. La formazione del personale di Polizia deve pienamente comprendere la necessità di combattere il razzismo e la xenofobia.

D) I DIRITTI DEL PERSONALE DI POLIZIA.

Art. 31. Il personale di Polizia deve per regola generale beneficiare degli stessi diritti civili e politici degli altri cittadini. Restrizioni a questi diritti non sono possibili altro che se necessari all'esercizio delle funzioni di Polizia in una società democratica conformemente alla Legge e alla Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo.

Art. 32. Il personale di Polizia deve godere, in quanto funzionari pubblici, di una gamma di diritti sociali ed economici estesa per quanto possibile: in particolare deve godere del diritto di associazione sindacale e del diritto di partecipare alle istanze rappresentative, del diritto di percepire una remunerazione adeguata, del diritto ad una copertura sociale e di misure specifiche di protezione della salute e della sicurezza, tenuto conto del carattere particolare dell'attività della Polizia.

Art. 33. Qualunque misura disciplinare presa nei confronti di un membro della Polizia deve essere sottoposta al controllo di un Organo Indipendente o di un Tribunale.

Art. 34. L' Autorità Pubblica deve sostenere il personale di Polizia che venga criticato senza fondamento nell'esercizio delle sue funzioni.

CAP. V. PRINCIPI DIRETTIVI CONCERNENTI L'INTERVENTO DELLA POLIZIA.

A) PRINCIPI DIRETTIVI CONCERNENTI L'INTERVENTO DELLA POLIZIA: PRINCIPI GENERALI.

Art. 35. La Polizia e tutti gli interventi della Polizia devono rispettare il diritto di ciascuna persona alla vita.

Art. 36. La Polizia non può infliggere, incoraggiare o tollerare qualunque trattamento inumano o degradante in nessuna circostanza.

Art. 37. La Polizia non può ricorrere alla forza se non in caso di assoluta necessità e unicamente per conseguire un obiettivo legittimo.

Art. 38. La Polizia deve sistematicamente verificare la legalità delle operazioni che si propone di compiere.

Art. 39. Il personale di Polizia deve eseguire gli ordini regolarmente dati dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall'esecuzione di quelli manifestamente illegali e di fare rapporto, relativamente a tali casi, senza timore di nessuna sanzione.

Art. 40. La Polizia deve adempiere alle sue funzioni in maniera equa, ispirandosi in particolare ai principi di imparzialità e di non discriminazione.

Art. 41. La Polizia non deve attentare ai diritti di nessuno e deve rispettare la privacy, salvo il caso di assoluta necessità ed unicamente per realizzare un legittimo obiettivo.

Art. 42. La raccolta, l'archiviazione, l'utilizzazione dei dati personali da parte della Polizia devono essere conformi ai principi internazionali che regolano la protezione dei dati e in particolare essere limitati a ciò che è necessario alla realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

Art. 43. Nello svolgimento della sua missione la Polizia deve sempre tenere presenti i diritti fondamentali di ciascuno quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di riunione pacifica, di circolazione e il diritto al rispetto dei propri beni.

Art. 44. Il personale di Polizia deve agire con integrità e rispetto verso la popolazione, tenendo conto in modo del tutto speciale della situazione degli individui che fanno parte di gruppi particolarmente vulnerabili.

Art. 45. Il personale di Polizia in occasione dei suoi interventi deve normalmente essere in grado di dar conto della propria qualità di membro della Polizia e della propria identità professionale.

Art. 46. Il personale di Polizia deve opporsi a qualunque forma di corruzione nella Polizia. Deve informare i propri superiori e gli altri organi competenti di qualunque caso di corruzione nella Polizia.

B) PRINCIPI DIRETTIVI CONCERNENTI L'AZIONE/L'INTERVENTO DELLA POLIZIA. SITUAZIONI SPECIFICHE.

1. INCHIESTE DI POLIZIA

Art. 47. Le inchieste di Polizia devono essere fondate quanto meno sul ragionevole sospetto che sia stata commessa o che stia per essere commessa una qualche infrazione.

Art. 48. La Polizia deve rispettare i principi secondo i quali chiunque è accusato di un delitto deve essere presunto innocente fino a che sia stato giudicato colpevole da un Tribunale e deve beneficiare di alcuni diritti, in particolare quello di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell'accusa formulata a suo carico e di preparare la sua difesa, sia di persona, sia per mezzo di un avvocato di sua scelta.

Art. 49. Le indagini di Polizia devono essere obiettive ed eque. Devono tener conto dei bisogni specifici di persone, quali i fanciulli, gli adolescenti, le donne, i membri di minoranze, comprese quelle etniche, e di persone vulnerabili, ed adattarsi in relazione a queste specificità.

Art. 50. Converrà stabilire, tenendo conto dei principi enunciati dal precedente articolo 48, alcune linee direttive relative alla condotta durante gli interrogatori di Polizia. In particolare, è necessario assicurarsi che questi interrogatori si svolgano in modo equo e che pertanto gli interessati siano informati delle ragioni dell'interrogatorio e di altri fatti pertinenti. Il tenore del contenuto degli interrogatori di Polizia deve essere sistematicamente documentato.

Art. 51. La Polizia deve essere consapevole dei bisogni specifici dei testimoni e osservare talune regole per quanto riguarda la protezione e l'assistenza che possono essere assicurate ai testimoni durante l'indagine, in particolare allorché vi è il rischio di intimidazione.

Art. 52. La Polizia deve assicurare alle vittime della criminalità senza alcuna discriminazione il sostegno, l'assistenza e l'informazione delle quali esse hanno bisogno.

Art. 53. La Polizia deve fornire servizi di interpretariato necessari durante il corso della indagine di Polizia.

2. ARRESTO - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PER INIZIATIVA DELLA POLIZIA.

Art. 54. La privazione della libertà deve essere limitata per quanto possibile ed essere applicata tenendo conto della dignità, della vulnerabilità e dei bisogni personali di ogni persona detenuta. La collocazione in arresto provvisorio deve essere sistematicamente documentata in un registro.

Art. 55. La Polizia deve, per quanto è possibile in accordo con la legge nazionale, informare rapidamente ciascuna persona privata della libertà delle ragioni di questa privazione di libertà e di ogni accusa mossa a carico della medesima. E deve altresì informare, senza ritardo, ogni persona privata della libertà della procedura che è applicabile nel suo caso.

Art. 56. La Polizia deve garantire la sicurezza delle persone in arresto provvisorio, vegliare sul loro stato di salute e assicurare loro condizioni di igiene soddisfacenti ed un'alimentazione adeguata. Le celle di Polizia previste a questo fine devono essere di una misura ragionevole, disporre di un'illuminazione, di una ventilazione adatta ed essere equipaggiate in modo da permettere il riposo.

Art. 57. Le persone private della libertà dalla Polizia devono avere il diritto di notificare la loro detenzione ad una terza persona, di accedere ad un avvocato e di essere esaminate da un medico conformemente alla loro scelta per quanto possibile.

Art. 58. La Polizia deve per quanto possibile separare le persone private della loro libertà presunte colpevoli di un'infrazione penale da quelle private della libertà per altre ragioni. Deve normalmente separare gli uomini dalle donne e le persone maggiorenne dalle persone minorenni private della libertà.

CAP. VI. RESPONSABILITÀ E CONTROLLO DELLA POLIZIA

Art. 59. La Polizia deve essere responsabile davanti allo Stato, i cittadini e i loro rappresentanti. Deve essere oggetto di un controllo esterno efficace.

Art. 60. Il controllo della Polizia da parte dello Stato deve essere ripartito tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 61. I poteri pubblici devono mettere in atto procedure effettive ed imparziali di ricorso nei confronti della Polizia.

Art. 62. È opportuno incoraggiare la messa in opera di meccanismi che favoriscono la responsabilità e che si fondano sulla comunicazione e la comprensione tra la popolazione e la Polizia.

Art. 63. Codici di deontologia della Polizia fondati sui principi enunciati nella presente raccomandazione devono essere elaborati negli Stati membri e supervisionati da organi appropriati.

CAP VII. RICERCA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

Art. 64. Gli Stati membri devono favorire e incoraggiare i lavori di ricerca sulla Polizia, sia che vengano effettuati dalla Polizia stessa o da istituzioni esterne.

Art. 65. È opportuno promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni di etica della Polizia e sugli aspetti della sua azione relativi ai diritti dell'uomo.

Art. 66. I modi per promuovere i principi enunciati nella presente raccomandazione e la loro attuazione devono formare oggetto di un esame attento da parte del Consiglio d'Europa.

ALLEGATO C

**TABELLA DI COMPARAZIONE DEI GRADI DA UTILIZZARE PER
ADEGUAMENTO ALLA TABELLA "E" ALLEGATA ALLA L.R. N. 41/2009
(IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE)**

N.	GRADI MILITARI IN USO	COMPARAZIONE GRADI L.R. N. 41/2009
1	- AGENTE (NESSUN GRADO)	AGENTE (NESSUN GRADO)
2	- AGENTE SCELTO - APPUNTATO	ASSISTENTE ISTRUTTORE
3	- BRIGADIERE - MARESCIALLO	ISPETTORE
4	- MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE CAPO
5	- MARESCIALLO CAPO - MARESCIALLO AIUTANTE - LUOGOTENENTE	ISPETTORE SUPERIORE
PER I GRADI DEGLI UFFICIALI NON C'È COMPARAZIONE		

ALLEGATO D

FREGIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE



DESCRIZIONE SINTETICA:

COSTITUITO DA UNO SCUDO GOTICO, CON FONDO BLU E CON BORDO DORATO, RIPORTANTE NELLA PARTE SUPERIORE, SU DUE RIGHE, LA SCRITTA DI COLORE ORO "POLIZIA LOCALE".

NELLA PARTE CENTRALE DELLO SCUDO È RAFFIGURATO UN ALTRO SCUDO CON BORDO DORATO E CON FONDO IL TRICOLORE DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON SOPRA IL CAVALLO ALATO "PEGASO" DI COLORE NERO E CON BORDI E LINEAMENTI DORATI.

NELLA PARTE INFERIORE, SULLA STRISCIA BIANCA DELLA BANDIERA ITALIANA, È RIPORTATO, SOVRAPPOSTO, IL MONOGRAMMA "RI", DI COLORE ORO.

A FARE DA CORNICE, FRA I DUE SCUDI SOPRA DESCRITTI, SONO RAFFIGURATE LE FOGLIE DI ALLORO E DI QUERCIA INCROCIATE ALLA BASE, ENTRAMBE DI COLORE ORO.

ALLEGATO E

DOTAZIONI UNIFORMI E RELATIVI ACCESSORI SPETTANTI

UNIFORME INVERNALE: DIVISA MASCHILE

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
GIACCA: ad un petto modello sahariana in tessuto pura lana vergine, di colore blu scuro, con quattro bottoni in metallo dorato, completamente foderata all'interno - quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali – spacco posteriore – spalline con bordo colore cremisi fermate da un bottone metallico – distintivi di grado sulle spalline – alamari in canottiglia oro su panno color cremisi per il Comandante e per gli Ufficiali; alamari plastificati (tipo Roma) per Sottufficiali e Agenti. (Tessuto denominazione “Cordellino2, armatura cordellino da 9, composizione 100% lana vergine, peso al MTL gr. 550 al MTQ gr. 360)	1	2
PANTALONI: colore blu scuro - stesso tessuto della giacca - linea classica a quattro tasche con pieghe, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe.	2	2
CAMICIA: colore celeste manica lunga con colletto rovesciato - modello militare 100% tessuto cotone "OXFORD" - catena ritorta e trama semplice.	3	2
CRAVATTA blu scuro a lavorazione saglia, con disegno a raso di mm 9.	2	2
CALZE: colore blu scuro, lunghe al ginocchio, estive filo di scozia 100% - invernale 80% lana 20% poliammide.	3	2
SCARPONCINI: neri in goretex omologato CE.	1	2
STIVALETTO: nero in goretex omologato CE.	1	2
SCARPONI INVERNALI in goretex omologato CE.	1	2
SCALDACOLLO: in pile di colore blu scuro.	1	2
COPRICAPO: berretto rigido con calotta bianca impermeabile e traspirante con cuciture esterne termosaldate e resistente alla penetrazione dell'acqua sino a 19600 Pa - modello ½ bulgaro con visiera, soggolo corrispondente al grado rivestito, con fregio della Regione Basilicata e foderina bianca intercambiabile.	1	2
BERRETTO in goretex con paraorecchie.	1	2
BASCO: modello spagnolo, di lana, di colore blu notte con fregio "Regione Basilicata"	1	2
GIACCA A VENTO: mezza coscia colore blu scuro foderato con imbottitura staccabile in goretex con cappuccio intercambiabile – con spalline – distintivo di grado sulle spalline	1	4
PANTAVENTO: in goretex stesso tessuto della giacca a vento	1	4
CAPPOTTO: modello classico colore blu scuro - sei bottoni - doppio petto - distintivi di grado sulle spalline.	1	4
MANICOTTI RIFRANGENTI.	1	2
MAGLIONE: a V modello CC. in lana di colore blu scuro, con toppe spalle e gomiti, spalline e portapenne.	1	2
MAGLIONE DOLCEVITA: di colore blu scuro in misto lana	1	2

BORSELLO: in cuoio di colore bianco, chiusura a clips tracolla, doppio scomparto.	1	4
CINTURONE: in cuoio e/o cinturone in canapa (per ufficiali) i colore bianco con fibbia con stemma Regione Basilicata e spallaccio in cuoio bianco.	1	2
CINTURONE: in cordura H 5-doppia a sgancio rapido con logo	1	2
GUANTI: in pelle di colore nero - in lana di cotone bianco per segnalazione manuale.	1	2
FONDINA: in cuoio per pistola, di colore bianco.	1	2
MANETTE DI SICUREZZA: in metallo.	1	OCCORRENZA
PORTAMANETTE: in cuoio, di colore bianco.	1	2
ALTRA BUFFETTERIA SPECIFICA.	1	OCCORRENZA

**UNIFORME INVERNALE: DIVISA FEMMINILE
- VARIANTI RISPETTO ALLA DIVISA MASCHILE -**

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
GIACCA: con tre bottoni e tasche senza piegoni.	1	2
GONNA: colore blu notte tipo classico.	2	2
PANTALONI: come per uomini ma senza tasche posteriori; lunghezza fondo variabile da 22 a 26 cm, in relazione alla taglia.	2	2
CAPPOTTO: mantella blu scuro con fodera di panno cremisi.	1	4
CALZE (COLLANT): colore blu, riposante in fibra poliammidica e elasthan.	10	2
SCARPE: nere con tacco non superiore a cm. 4 e/o stivali con mezzo tacco.	1	2
COPRICAPO: modello carabinieri (Arcuri) femminile con soggolo corrispondente ai gradi rivestiti.	1	2

**MOTOCICLISTI (UOMO – DONNA)
VARIANTI RISPETTO ALLA DIVISA APPIEDATI**

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
PANTALONI: cavallerizza dello stesso colore e tessuto della divisa ordinaria.	2	2
PANTALONE: impermeabile dello stesso colore e caratteristiche della giacca a vento.	1	2
GUANTONI: in pelle nera foderati o in goretex colore blu con riporti bianchi rifrangenti.	1	2
STIVALONI: tipo "POLSTRADA";	1	2
SPALLACCIO: con cinturone e borsello rifrangente;	1	2
CASCO: blu e bianco omologato per motocicli con scritta posteriore "POLIZIA LOCALE" e stemma della Regione Basilicata nella parte	1	2

anteriore.		
GIUBBOTTO: in pelle nera per motociclisti con spalline e distintivi di grado sulle spalline.	1	2
MANICOTTI rifrangenti	1	2
PANCIERA: elastica da motociclista	1	2
IMPERMEABILE: nero completo da motociclista con busta custodia.	1	2
MAGLIONE: grigio (solo periodo invernale).	1	2

UNIFORME ESTIVA: DIVISA MASCHILE

Nel periodo estivo la divisa, costituita da giacca e pantalone di tessuto leggero, può essere indossata: senza giacca; con camicia in tessuto Oxford, mezza manica di colore azzurro; con giubbino mezza stagione in tessuto impermeabile e traspirante.

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
GIACCA: ad un petto modello sahariana in tessuto fresco, di colore blu scuro, con quattro bottoni in metallo dorato, completamente foderata all'interno - quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali – spacco posteriore – spalline con bordo colore cremisi fermate da un bottone metallico – distintivi di grado sulle spalline – alamari in canottiglia oro su panno color cremisi per il Comandante e per gli Ufficiali; alamari plastificati (tipo Roma) per Sottufficiali e Agenti. (Tessuto denominazione "fresco", composizione 70% lana vergine, 30% Mohair peso al MTL gr.250-270 al MT gr 165-180 fili al cm.	1	2
GIUBBINO: mezza stagione in tessuto impermeabile e traspirante con bande e bordi rifrangenti.	1	2
PANTALONI: colore blu scuro - stesso tessuto della giacca - linea classica a quattro tasche con pieghe, senza risvolto, lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe.	2	2
CAMICIA: colore celeste manica corta modello militare 100% cotone OXFORD, pettorina, due tasche al petto e spalline.	3	2
CRAVATTA blu scuro a lavorazione saglia, con disegno a raso di mm 9.	2	2
ALAMARI sfilabili in acciaio a molla per camicie.	2	2
SCARPE: vitello di colore nero - mocassino o allacciate.	1	2
COPRICAPO: berretto estivo rigido con visiera, soggolo, bottoni e fascia con foderino bianco intercambiabile + 1 rifrangente + 1 antipioggia;	1	2
FISCHIETTO: di metallo tipo balilla, completo di catenina in metallo.	1	2
MAGLIONE SCOLLO A V: tipo CC in cotone blu scuro con toppe alle spalle e gomiti, spalline e portapenne.	1	2
FISCHIETTO: di metallo tipo balilla, completo di catenina in metallo.	1	2
BORSELLO: in cuoio di colore bianco, chiusura a clips tracolla, doppio scomparto.	1	4
CINTURONE: in cuoio e/o cinturone in canapa (per ufficiali) tipo Marina Militare di colore bianco con fibbia con stemma Regione	1	2

Basilicata e spallaccio in cuoio bianco.		
CINTURONE: in cordura H 5-doppia a sgancio rapido con logo	1	2
GUANTI: di cotone bianco per segnalazione manuale	1	2
FONDINA: in cuoio per pistola, di colore bianco - chiusa o a estrazione rapida.	1	2
MANETTE DI SICUREZZA: in metallo	1	OCCORRENZA
PORTAMANETTE: in cuoio, di colore bianco	1	2
ALTRA BUFFETTERIA SPECIFICA.	1	OCCORRENZA
Giubbino estivo Islay 2 in materiale gore-tex, con bordi rifrangenti	1	2

**UNIFORME ESTIVA: DIVISA FEMMINILE
VARIANTI RISPETTO ALLA DIVISA MASCHILE**

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
GIACCA: con tre bottoni e tasche senza piegoni.	1	2
GONNA: colore blu notte tipo classico.	2	2
PANTALONI: come per uomini ma senza tasche posteriori; lunghezza fondo variabile da 22 a 26 cm, in relazione alla taglia.	2	2
CALZE (COLLANT): color carne, riposante in fibra poliammidica e elasthan.	10	2
SCARPE: nere con tacco non superiore a cm. 4.	1	2
COPRICAPO: modello carabinieri (Arcuri) femminile con soggolo corrispondente ai gradi rivestiti.	1	2

**MOTOCICLISTI (UOMO - DONNA)
VARIANTI RISPETTO ALLA DIVISA APPIEDATI**

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
PANTALONI: cavallerizza dello stesso colore e tessuto della divisa ordinaria.	2	2
PANTALONE: impermeabile dello stesso colore e caratteristiche della giacca a vento.	1	2
GUANTONI: in pelle nera foderati o in goretex colore blu con riporti bianchi rifrangenti.	1	2
STIVALONI: tipo "POLSTRADA";	1	2
SPALLACCIO: con cinturone e borsello rifrangente;	1	2
CASCO: blu e bianco omologato per motocicli con scritta posteriore "POLIZIA LOCALE" e stemma della Regione Basilicata nella parte anteriore.	1	2
GIUBBOTTO: in pelle nera per motociclisti con spalline e distintivi di grado sulle spalline.	1	2
MANICOTTI: rifrangenti	1	2

ALTA UNIFORME ORDINARIA (DIVISA DI RAPPRESENTANZA)

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
Casco bianco con stemma della Regione Basilicata, guanti bianchi, cinturone bianco, cordellino tipo regionale (argento/azzurro), spalline napoleoniche, il tutto indossato sull'uniforme completa invernale/estiva completa di mantello.	1	4
SCIABOLA in dotazione al Corpo;	1	2
FASCIA AZZURRA di rappresentanza per Ufficiali	1	A CONSUMAZIONE

UNIFORME DI GALA

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
UNIFORME STORICA con mantella: in dotazione alle unità selezionate tra il personale di P.L..	1	10
SCIABOLA: in dotazione al corpo;	1	2
FASCIA AZZURRA: di rappresentanza per Ufficiali	1	A CONSUMAZIONE

DIVISA OPERATIVA INVERNALE

DESCRIZIONE	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
TUTA OPERATIVA SPEZZATA: tipo militare - giacca e pantalone invernale (con imbottitura), di colore blu scuro, con coppia protezioni gomitiere.	1	2
BERRETTO: tipo baseball - invernale in tessuto Wind Stopper con fodera interna trapuntata, fascia rifrangente sull'intera circonferenza, scritta frontale "Polizia Locale".	1	2
MAGLIONE in Pile completo di scritte "Polizia Locale", antipilling, idrorepellente.	1	2
SCARPONI/ANFIBI: invernali tipo goretex.	1	2
CINTURONE: in cordura di colore nero con fibbia con stemma Regione Basilicata, con fondina ad estrazione rapida, portamanette ecc..	1	2

DIVISA OPERATIVA ESTIVA

DESCRIZIONE VESTIARIO	DOTAZIONE INDIVIDUALE (NUMERO)	DURATA FORNITURA (ANNI)
TUTA OPERATIVA SPEZZATA: tipo militare - giacca e pantalone (senza imbottitura), di colore blu scuro, con coppia protezioni gomitiere.	1	2

<u>BERRETTO:</u> tipo baseball - di cotone - colore blu scuro - scritta frontale "Polizia Locale".	1	2
<u>POLO:</u> in cotone di colore blu con scritta sul retro "Polizia Locale" e sul fronte lato sx altezza cuore, completa di distintivi pettorali di grado e specialità in velcro.	2	2
<u>SCARPONI:</u> leggere tipo "Polizia".	1	2
<u>CINTURONE:</u> in cordura di colore nero con fibbia con stemma Regione Basilicata, con fondina ad estrazione rapida, portamanette ecc..	1	2